



Università di Foggia

REGOLAMENTO DIDATTICO

PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (P.A.S.)

(emanato con D.R. n. 550 – 2014, prot. n. 10305 – I/3 del 15.04.2014)

INDICE

Art. 1 - Istituzione e attivazione

Art. 2 - Finalità e obiettivi formativi

Art. 3 - Strutture didattiche e organi

Art. 4 - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo

Art. 5 - Svolgimento del percorso formativo

Art. 6 - Esame finale di abilitazione

Art. 7 - Norme finali

Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. Nell'Università di Foggia sono istituiti i Percorsi Abilitanti Speciali (di seguito PAS.) ai sensi dell'art. 15 del DM 10 settembre 2010 n. 249 come modificato dal DM 25 marzo 2013 n. 81. Il presente Regolamento didattico disciplina l'organizzazione dei PAS recependo le disposizioni del Decreto Dipartimentale MIUR 22 novembre 2013 n. 45.

2. Ogni PAS istituito dall'Università di Foggia è relativo ad una specifica classe di concorso e viene inserito nell'apposita banca dati ministeriale RAD, tramite la quale il Ministero dell'Università e Ricerca ne autorizza l'istituzione.

3. L'elenco dei PAS istituiti dall'Università di Foggia è riportato nell'**Allegato 1** al presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità e obiettivi formativi

1. I PAS sono percorsi formativi di durata annuale, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati a insegnanti non di ruolo e privi della specifica abilitazione che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2012/2013 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009.

2. Al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso, i corsisti, al termine dei percorsi, dovranno dimostrare:

a. di possedere e di aver consolidato e perfezionato solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e le relative competenze didattiche, ovvero la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

b. di aver acquisito le competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali;

- c. di aver acquisito le competenze didattiche finalizzate a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.
- d. di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e. di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- f. di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità.

Art. 3 - Strutture didattiche e organi

1. Partecipano alla realizzazione dei PAS le seguenti strutture dell'Università di Foggia:

- a. Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione;
- b. Dipartimento di Economia;
- c. Dipartimento di Giurisprudenza.

2. La struttura amministrativo-gestionale di riferimento è l'Area Didattica, Servizi agli studenti e Alta Formazione, Settore Alta Formazione.

3. Il coordinamento delle attività connesse all'istituzione, all'attivazione ed alla gestione dei PAS è affidato al Consiglio scientifico dei PAS, che rappresenta le strutture didattiche che partecipano alla realizzazione dei percorsi formativi previsti nei PAS. Il Consiglio Scientifico è composto da uno o più referenti per ciascun percorso abilitante, nominati dal Dipartimento di afferenza. Il Delegato del Rettore alla Didattica presiede il Consiglio scientifico dei PAS. Il segretario del Consiglio Scientifico è il responsabile del Settore Alta Formazione. La composizione del Consiglio scientifico è riportata all'indirizzo www.unifg.it/didattica.

In particolare il Consiglio scientifico dei PAS definisce gli aspetti di tipo didattico e organizzativo comuni ai PAS e pertanto:

- a. definisce le attività formative previste nei diversi percorsi,
- b. individua i docenti cui affidare gli insegnamenti e le altre attività formative per le classi abilitanti che prevedono una convenzione con le scuole del territorio;
- c. programma il calendario didattico delle attività che comprende il periodo di svolgimento dei corsi e dei relativi esami, nonché quello destinato agli esami finali di abilitazione;
- d. determina le modalità di organizzazione degli esami finali, inclusa la proposta di Commissioni;
- e. si occupa degli aspetti relativi all'attivazione dei PAS per i quali è richiesta un'attività di coordinamento a livello di Ateneo, assume ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle attività formative e più in generale per il buon andamento dei PAS;
- f. organizza e monitora la verifica degli apprendimenti;
- g. propone al Rettore la composizione della commissione per l'esame finale di abilitazione.

4. I Dipartimenti che partecipano alla realizzazione dei PAS individuano i docenti per le classi abilitanti che si svolgono all'interno dell'Ateneo e per le discipline pedagogico/didattiche (gruppo A e C) che sono trasversali a tutte le classi.

Art. 4 - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo

1. I PAS prevedono l'erogazione di 41 CFU, per ognuno dei quali sono previste attività formative in aula per 5 ore accademiche. Il quadro generale dei CFU previsti e del relativo impegno nelle attività formative svolte in Ateneo è il seguente (di cui alla tabella 11 bis DM 81/25 marzo 2013):

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI (Scuola Secondaria)				
Gruppo	Crediti formativi	Attività formative	Settori scientifico-disciplinari	Modalità di frequenza
A	15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 Cfu di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali	75 ore in e-Learning
B	18 cfu/cfa	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD o SAD delle discipline	90 ore in presenza
C	3 cfu/cfa	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;	15 ore e-Learning Blended
5 cfu		Elaborato finale		
Totale		41 cfu		

2. Gli insegnamenti previsti per ciascuna delle attività formative di cui alla tabella precedente sono riportati nell'**Allegato 2**. Per ogni insegnamento sono indicati:

- la descrizione;
- gli obiettivi formativi;
- i CFU assegnati e le ore di didattica frontale/assistita;
- il o i settori scientifico disciplinari associati all'insegnamento;
- il docente o i docenti che svolgono l'insegnamento;
- sede

3. Per ogni insegnamento viene messo a disposizione dei corsisti il relativo syllabus, in cui è indicato il programma delle prove di valutazione, mediante pubblicazione all'indirizzo www.unifg.it/didattica.

Art. 5 - Svolgimento del percorso formativo

Per agevolare la frequenza dei corsisti impegnati al mattino nel servizio di insegnamento a scuola, le attività didattiche disciplinari si terranno in orario pomeridiano (2 pomeriggi a

settimana), prevalentemente il venerdì e il sabato pomeriggio. Si potranno inoltre prevedere periodi di attività didattica intensiva, che occuperà l'intera giornata, nei mesi di giugno luglio e agosto e nei periodi di sospensione dell'attività scolastica.

2. La frequenza alle attività è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla presenza ad almeno l'80% delle attività formative. Saranno pertanto rilevate le frequenze dei partecipanti al fine di verificare l'ottenimento da parte di ciascun corsista delle frequenze minime obbligatorie. Il monte ore minimo di presenze obbligatorie sarà di norma calcolato su ciascuno degli insegnamenti per i quali sono previste le prove di valutazione intermedie.

3. Gli ammessi al PAS che fossero iscritti ad altro corso di studio universitario di qualsiasi ciclo devono sospenderlo, pena l'esclusione dal PAS medesimo.

4. Possono essere riconosciuti fino a 6 CFU (pari al 15% delle attività) ai corsisti in possesso del dottorato di ricerca, di un master o corso di perfezionamento universitario, se relativi a una delle discipline oggetto dell'abilitazione.

5. La verifica degli apprendimenti potrà prevedere diversi tipi di prove:

- a. prove scritte strutturate e altri momenti di valutazione, con l'obiettivo di verificare l'apprendimento relativo a singole e specifiche attività; questi momenti di valutazione sono integrati nelle attività didattiche e possono essere relativamente numerosi;
- b. esami orali e scritti, con obiettivi di valutazione globale dell'apprendimento e delle competenze, nonché della capacità di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite; gli esami riguardano una pluralità di attività formative, sono in numero ridotto e si collocano tipicamente al termine di ciascun periodo didattico;
- c. discussioni e valutazioni di elaborati scritti;
- d. presentazioni, discussioni e valutazioni di elaborati di tipo multimediale.

6. Per ogni insegnamento previsto all'interno delle 3 tipologie di attività formative è richiesto il superamento dell'esame secondo quanto illustrato nella tabella seguente:

Attività formative	Tipologia d'esame
A) Didattica generale e didattica speciale	Una prova scritta + una prova orale
B) Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	Una o più prove scritte + una prova orale
C) Laboratori di tecnologie didattiche	Una o più prove scritte + una prova orale comprensiva di dimostrazione pratica

7. Per le classi di concorso che prevedono l'utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico pratico, è prevista inoltre una prova di laboratorio.

Art. 6 - Esame finale di abilitazione

1. La Commissione dell'esame finale è composta da non meno di 3 componenti: almeno due docenti che abbiano tenuto docenze nel corso del percorso di cui preferibilmente 1 dell'area delle scienze dell'educazione e 1 della specifica area disciplinare, nonché di 1 rappresentante designato dell'Ufficio Scolastico Regionale. Possono inoltre far parte della commissione altri docenti del PAS, anche a contratto, fermo restando che il personale di ruolo sia adeguatamente rappresentato. La commissione è presieduta da un docente di ruolo, di norma individuato fra i docenti di riferimento indicati nella banca dati RAD.
2. L'esame finale ha valore abilitante per la relativa classe di concorso e consiste nell'illustrazione e discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, vertente sull'esperienza pregressa e le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dovrà pertanto dimostrare la padronanza delle conoscenze disciplinari riferite alla classe di abilitazione specifica.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna prova d'esame, prevista dal percorso formativo.
4. Il percorso abilitante speciale non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato inferiore a 60 centesimi nell'esame finale preclude la possibilità di conseguire l'abilitazione attraverso procedure riservate, ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione attraverso i percorsi di tirocinio formativo attivo.

Art. 7 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, approvato Senato Accademico del 12 marzo 2014, è emanato con decreto rettorale e si applica a tutti i PAS attivati a partire dall'anno accademico 2013/2014.
2. Il Consiglio scientifico dei PAS gestisce le attività formative, le verifiche degli apprendimenti e le altre attività necessarie per lo svolgimento dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, ove necessario, può adottare ulteriori disposizioni opportune per una migliore organizzazione del percorso formativo.
3. Eventuali modifiche all'Allegato 2 del presente Regolamento, sono proposte dal Consiglio scientifico dei PAS, sentiti i Dipartimenti di riferimento.